

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

PROPOSTA DI LEGGE "MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 20 NOVEMBRE 2006, N. 55 (INTERVENTI A FAVORE DELLE VITTIME DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA)"

Le proposte di modifica della l.r. 55/2006 hanno come principale finalità quella di garantire una maggiore equità nell'accesso ai benefici oggetto di disciplina, nonché di prevedere opportuna norma transitoria per la gestione delle istanze già pervenute ma in corso di valutazione.

In particolare, l'art. 3 co. 1 lettera f) della legge prevede l'erogazione di contributi a compensazione di quanto corrisposto a titolo di imposta municipale propria (IMU) sulla prima casa nonostante la normativa attuale stabilisca che tale imposta sia dovuta solo in caso di possesso di immobili di lusso rientranti nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in villa) e A/9 (i castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), con un'evidente disallineamento rispetto alla *ratio* della legge, che è di natura eminentemente socio-assistenziale: si procede pertanto all'abrogazione della norma che prevede tale contributo.

Nello stesso modo, l'introduzione di un criterio reddituale legato all'ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) per l'accesso ai benefici consente una ripartizione più equa ed obiettiva fra gli aventi diritto, anche in considerazione del fatto che molti di essi godono già dei benefici concessi dalla normativa statale: si inserisce quindi una norma che prevede la concessione delle provvidenze in misura percentuale in relazione ad una serie di fasce reddituali paramtrate al valore dell'ISEE (per la determinazione del contributo concedibile si fa riferimento alle disposizioni del regolamento attuativo della l.r. 55/2006, approvato con d.p.g.r. 28/2007).

Viene infine prevista una norma transitoria per regolare l'istruttoria e la definizione delle pratiche in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.